



Ordinanza concernente le esigenze per l'efficienza energetica di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie (Ordinanza sull'efficienza energetica, OEEne)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 1° novembre 2017¹ sull'efficienza energetica è modificata come segue:

Art. 2 lett. c

Nella presente ordinanza si intende per:

- c. offerta: ogni attività destinata alla commercializzazione o alla cessione di impianti, veicoli o apparecchi prodotti in serie, come l'esposizione in locali commerciali o eventi, la raffigurazione in prospetti pubblicitari, cataloghi, media elettronici o in altro modo.

Art. 4 cpv. 1

¹ Le esigenze minime relative al consumo di energia specifico, all'efficienza energetica e alle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di impianti e apparecchi sono disciplinate negli allegati 1.1–2.13².

Art. 5 cpv. 1

¹ Il consumo di energia specifico, l'efficienza energetica e le caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di impianti e apparecchi sono determinati mediante una procedura di valutazione della conformità; i dettagli sono disciplinati negli allegati 1.1–3.2.

¹ RS 730.02

² Gli allegati 2.11 e 2.13 entrano in vigore il 1° gennaio 2021; RU ...

Art. 6 cpv. 1

¹ Chi commercializza o cede impianti e apparecchi elencati negli allegati 1.1–1.22³, 3.1⁴ e 3.2 deve apporvi l'etichetta Energia.

Art. 14 Controlli e misure

¹ L'UFE controlla in modo idoneo e in misura adeguata se gli impianti, i veicoli e gli apparecchi prodotti in serie, commercializzati o ceduti, nonché i loro componenti prodotti in serie soddisfano le prescrizioni della presente ordinanza. A questo scopo effettua indagini a campione ed esamina le indicazioni fondate relative al mancato rispetto delle stesse.

² Nell'ambito dell'attività di controllo può in particolare:

- a. esigere da fabbricanti, importatori e commercianti l'accesso alla documentazione e alle informazioni necessarie per il controllo;
- b. entrare nei fondi, negli edifici, nelle aziende, nei locali, negli impianti e nelle altre infrastrutture durante il normale orario di lavoro.

³ Se dal controllo risulta la violazione di prescrizioni della presente ordinanza, l'UFE decide le misure adeguate. Può in particolare:

- a. vietare la commercializzazione e la cessione di un impianto, di un veicolo o di un apparecchio o di un loro componente;
- b. disporre di rimediare alla violazione e ordinare il ritiro, il sequestro e la confisca di un impianto, di un veicolo o di un apparecchio o di un loro componente; nonché
- c. pubblicare le misure che ha adottato.

Art. 15 Valutazioni della conformità presso impianti e apparecchi

¹ Nell'ambito dei controlli di cui all'articolo 14, l'UFE può ordinare un'omologazione energetica (valutazione della conformità), in particolare se:

- a. la documentazione e le informazioni richieste non sono presentate o sono presentate solo in parte entro il termine stabilito dall'UFE;
- b. dalla prova di cui agli articoli 7 e 8 non risulta abbastanza chiaramente che gli impianti o gli apparecchi soddisfano le esigenze della presente ordinanza;
- c. esiste il dubbio che gli impianti o gli apparecchi corrispondano alla documentazione presentata oppure esistono ulteriori dubbi circa la correttezza della stessa.

² I fabbricanti, gli importatori e i commercianti devono mettere gratuitamente a disposizione dell'UFE gli impianti e gli apparecchi necessari a questo scopo.

³ L'allegato 1.21 entra in vigore il 1° marzo 2021, l'allegato 1.22 il 1° settembre 2021; RU ...

⁴ L'allegato 3.1 è abrogato il 1° settembre 2021.

³ Se dalla valutazione della conformità risulta che gli impianti o gli apparecchi non soddisfano le esigenze della presente ordinanza, i costi insorti nell'ambito della valutazione sono a carico della persona che ha commercializzato o ceduto tali impianti o apparecchi.

Art. 16

È punito secondo l'articolo 70 capoverso 1 lettera g e capoverso 2 LEne chiunque appone, su prodotti che non sono oggetto della presente ordinanza, etichette, contrassegni, simboli o diciture che possono essere confusi con:

- a. l'etichettatura disciplinata nella presente ordinanza e nei rispettivi allegati;
- b. eventuali etichette di cui all'articolo 44 capoverso 3 LEne.

II

¹ Gli allegati 1.6–1.8, 1.14–1.20, 2.1, 2.5, 2.8, 2.10 e 3.2 sono modificati secondo la versione qui annessa.

² Gli allegati 1.1, 1.2, 1.5, 1.12, 2.2, 2.3 e 2.7 sono sostituiti dalla versione qui annessa.

³ Alla presente ordinanza sono aggiunti gli allegati 1.21, 1.22, 2.11, 2.12 e 2.13 secondo la versione qui annessa.

⁴ Gli allegati 1.4, 1.9, 1.10, 1.11 e 3.1 sono abrogati.

III

L'ordinanza del 19 maggio 2010⁵ sull'immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere è modificata come segue:

Art. 2 lett. c n. 5

Costituiscono deroghe al principio di cui all'articolo 16a capoverso 1 LOTC:

- c. i seguenti altri prodotti:
 5. i seguenti apparecchi che non rispettano le prescrizioni tecniche di cui agli articoli 3–8 e agli allegati 1.1, 1.3, 1.15, 1.21, 2.4 e 3.2 dell'ordinanza del 1° novembre 2017⁶ sull'efficienza energetica:
 - frigoriferi e congelatori con raccordo alla rete e relative combinazioni,
 - asciugabiancheria domestiche con raccordo alla rete,
 - serbatoi di accumulo dell'acqua calda con un volume utile ≤ 500 litri,

⁵ RS 946.513.8

⁶ RS 730.02

- frigoriferi per bevande con funzione di vendita diretta e con raccordo alla rete, armadi frigorifero da supermercato verticali e combinati e armadi congelatori da supermercato verticali e combinati,
- set top box complessi con raccordo alla rete,
- macchine da caffè per uso domestico con raccordo alla rete,

IV

¹ Fatti salvi i capoversi 2–7, la presente ordinanza entra in vigore il 15 maggio 2020.

² Gli allegati 2.11 e 2.13 della presente ordinanza entrano in vigore il 1° gennaio 2021.

³ Gli allegati 1.1, 1.2, 1.5, 1.12 e 1.21 della presente ordinanza entrano in vigore il 1° marzo 2021.

⁴ L'allegato 1.4 è abrogato il 1° marzo 2021.

⁵ L'allegato 2.7 della presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2021.

⁶ L'allegato 1.22 della presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2021.

⁷ Gli allegati 1.9, 1.10, 1.11 e 3.1 sono abrogati il 1° settembre 2021.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione,
Il cancelliere della Confederazione,

Allegato 1.1
(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di frigoriferi con raccordo alla rete

1 Campo d'applicazione

- 1.1 Il presente allegato si applica ai frigoriferi con raccordo alla rete con un volume totale superiore a 10 litri e inferiore o uguale a 1500 litri di cui all'articolo 1 numero 1 del regolamento (UE) 2019/2019⁷.
- 1.2 Sono esclusi gli apparecchi di cui all'articolo 1 numero 2 del regolamento (UE) 2019/2019.
- 1.3 Si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2019/2019.

2 Esigenze per la commercializzazione e la cessione

- 2.1 I frigoriferi di cui al numero 1 possono essere commercializzati e ceduti se il loro indice di efficienza energetica (IEE) conformemente all'allegato III del regolamento (UE) 2019/2019⁸ è inferiore a 100 e se soddisfano le esigenze di cui all'articolo 3 e all'allegato II numeri 2–4 del regolamento (UE) 2019/2019, ad eccezione dei numeri 3 lettera d e 4 lettera o.
- 2.2 I frigoriferi a una porta di cui al numero 1, il cui scomparto o i cui scomparti a 3 stelle o a 4 stelle presenta/presentano un volume inferiore al 18 per cento del volume totale, possono essere immessi sul mercato e ceduti se il loro indice di efficienza energetica (IEE) conformemente all'allegato III del regolamento (UE) 2019/2019⁹ è inferiore a 125 e se soddisfano le esigenze di cui all'articolo 3 e all'allegato II numeri 2–4 del regolamento (UE) 2019/2019, ad eccezione dei numeri 3 lettera d e 4 lettera o.
- 2.3 Dal 1° marzo 2024 i frigoriferi di cui al numero 2.2 devono inoltre soddisfare le esigenze definite nell'allegato II numero 1 lettera b del regolamento (UE) 2019/2019.
- 2.4 I frigoriferi cantina e i frigoriferi a bassa rumorosità di cui al numero 1 possono essere commercializzati e ceduti se soddisfano le esigenze di cui all'articolo 3 e all'allegato II numeri 1 lettera a e 2–4 del regolamento (UE) 2019/2019, ad eccezione dei numeri 3 lettera d e 4 lettera o.

⁷ Regolamento (UE) 2019/2019 della Commissione, del 1° ottobre 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi di refrigerazione a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 643/2009 della Commissione, GU L 315 del 5.12.2019, pag. 187.

⁸ Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.1.

⁹ Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.1.

- 2.5 Dal 1° marzo 2024 i frigoriferi cantina e i frigoriferi a bassa rumorosità di cui al numero 1 devono inoltre soddisfare le esigenze definite nell'allegato II numero 1 lettera b del regolamento (UE) 2019/2019.

3 Procedura di valutazione della conformità

- 3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche dei frigoriferi rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati II e III del regolamento (UE) 2019/2019¹⁰ nonché gli allegati II e IV del regolamento delegato (UE) 2019/2016¹¹; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.
- 3.2 Nel quadro della verifica della conformità, l'organo di controllo testa un frigorifero conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono soddisfare le esigenze secondo l'allegato IV numero 2 del regolamento (UE) 2019/2019 nonché l'allegato IX numero 2 del regolamento delegato (UE) 2019/2016.

4 Indicazione del consumo di energia ed etichettatura

- 4.1 L'indicazione delle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia e l'etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno UE e il codice QR, devono essere conformi agli allegati I–IV e VI del regolamento delegato (UE) 2019/2016¹². Gli eventuali contrassegni UE e i codici QR già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti.
- 4.2 Le prescrizioni relative alle informazioni da comunicare nei messaggi pubblicitari visivi, nel materiale tecnico-promozionale per la vendita a distanza e la televendita sono disciplinate nell'allegato VII del regolamento delegato (UE) 2019/2016.
- 4.3 Le modalità determinanti in caso di vendita su Internet sono disciplinate nell'allegato VIII del regolamento delegato (UE) 2019/2016.

5 Disposizioni transitorie

- 5.2 I frigoriferi che non soddisfano le esigenze valide dal 1° marzo 2021 non possono più essere commercializzati a partire da questa data. Possono essere ceduti fino al 31 dicembre 2021.

¹⁰ Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.1.

¹¹ Regolamento delegato (UE) 2019/2016 della Commissione dell'11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 della Commissione, GU L 315 del 5.12.2019, pag. 102.

¹² Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 3.1.

- 5.3 I frigoriferi che non soddisfano le esigenze valide dal 1° marzo 2024 non possono più essere commercializzati a partire da questa data. Possono essere ceduti fino al 31 dicembre 2024.
- 5.4 I frigoriferi che non soddisfano le esigenze di etichettatura di cui al numero 4 non possono più essere commercializzati a partire dall'entrata in vigore delle nuove etichette. Possono essere ceduti fino al 31 dicembre 2021.

Allegato 1.2
(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di lavatrici per uso domestico e asciugabiancheria per uso domestico con raccordo alla rete

1 Campo d'applicazione

- 1.1 Il presente allegato si applica alle lavatrici per uso domestico e alle asciugabiancheria per uso domestico con raccordo alla rete di cui all'articolo 1 paragrafo 1 del regolamento (UE) 2019/2023¹³.
- 1.2 Sono esclusi gli apparecchi di cui all'articolo 1 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2019/2023.
- 1.3 Dalle esigenze secondo l'allegato II articoli 1–6 e 9 numero 1 lettere a e c nonché numero 2 lettere i e vii del regolamento (UE) 2019/2023 sono esclusi gli apparecchi di cui all'articolo 1 paragrafo 3 del regolamento (UE) 2019/2023.
- 1.4 Si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2019/2023.

2 Esigenze per la commercializzazione e la cessione

Le lavatrici e le asciugabiancheria di cui al numero 1 possono essere commercializzate e cedute se soddisfano le esigenze di cui all'articolo 3 e all'allegato II del regolamento (UE) 2019/2023¹⁴, ad eccezione dei numeri 8 articolo 5 e 9 articolo 1 lettera h.

3 Procedura di valutazione della conformità

- 3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche delle lavatrici per uso domestico e delle asciugabiancheria per uso domestico rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati II, III e VI del regolamento (UE) 2019/2023¹⁵ nonché gli allegati II, IV e VI del

¹³ Regolamento (UE) 2019/2023 della Commissione, del 1° ottobre 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavatrici per uso domestico e delle lavasciuga biancheria per uso domestico in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, modifica il regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione e abroga il regolamento (UE) n. 1015/2010 della Commissione, GU L 315 del 5.12.2019, pag. 285.

¹⁴ Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.1.

¹⁵ Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.1.

regolamento delegato (UE) 2019/2014¹⁶; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.

- 3.2 Nel quadro della verifica della conformità, l'organo di controllo testa una lavatrice per uso domestico o un'asciugabiancheria per uso domestico conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono soddisfare le esigenze secondo l'allegato IV numero 2 del regolamento (UE) 2019/2023 nonché l'allegato IX numero 2 del regolamento delegato (UE) 2019/2014.

4 Indicazione del consumo di energia ed etichettatura

- 4.1 L'indicazione delle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia e l'etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno UE e il codice QR, devono essere conformi agli allegati I–IV e VI del regolamento delegato (UE) 2019/2014¹⁷. Gli eventuali contrassegni UE e i codici QR già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti.
- 4.2 Le prescrizioni relative alle informazioni da comunicare nei messaggi pubblicitari visivi, nel materiale tecnico-promozionale per la vendita a distanza e la televendita sono disciplinate nell'allegato VII del regolamento delegato (UE) 2019/2014.
- 4.2 Le modalità determinanti in caso di vendita su Internet sono disciplinate nell'allegato VIII del regolamento delegato (UE) 2019/2014.

5 Disposizioni transitorie

- 5.1 Le lavatrici per uso domestico e le asciugabiancheria per uso domestico che non soddisfano le esigenze valide dal 1° marzo 2021 non possono più essere commercializzate a partire da questa data. Possono essere cedute fino al 31 dicembre 2021.
- 5.2 Le lavatrici per uso domestico e le asciugabiancheria per uso domestico che non soddisfano le esigenze valide dal 1° marzo 2024 non possono più essere commercializzate a partire da questa data. Possono essere cedute fino al 31 dicembre 2024.
- 5.3 Le lavatrici per uso domestico e le asciugabiancheria per uso domestico che non soddisfano le esigenze di etichettatura di cui al numero 4 non possono più essere commercializzate a partire dall'entrata in vigore delle nuove etichette. Possono essere cedute fino al 31 dicembre 2021.

¹⁶ Regolamento delegato (UE) 2019/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle lavatrici per uso domestico e delle lavasciuga biancheria per uso domestico e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1061/2010 della Commissione e la direttiva 96/60/CE della Commissione, GU L 315 del 5.12.2019, pag. 29.

¹⁷ Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 3.1.

Allegato 1.5
(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione delle lavastoviglie per uso domestico con raccordo alla rete

1 Campo d'applicazione

- 1.1 Il presente allegato si applica alle lavastoviglie per uso domestico con raccordo alla rete di cui all'articolo 1 paragrafo 1 del regolamento (UE) 2019/2022¹⁸.
- 1.2 Sono esclusi gli apparecchi di cui all'articolo 1 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2019/2022.
- 1.3 Si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2019/2022.

2 Esigenze per la commercializzazione e la cessione

Le lavastoviglie per uso domestico di cui al numero 1 possono essere commercializzate e cedute se soddisfano le esigenze di cui all'articolo 3 e all'allegato II del regolamento (UE) 2019/2022¹⁹, ad eccezione dei numeri 5 articolo 5 e 6 articolo 7.

3 Procedura di valutazione della conformità

- 3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche delle lavastoviglie per uso domestico rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati II e III del regolamento (UE) 2019/2022²⁰ nonché gli allegati II e III del regolamento delegato (UE) 2019/2017²¹; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.

¹⁸ Regolamento (UE) 2019/2022 della Commissione, dell'1 ottobre 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavastoviglie per uso domestico in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio modifica il regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione e abroga il regolamento (UE) n. 1016/2010 della Commissione, GU L 315 del 5.12.2019, pag. 267.

¹⁹ Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.1.

²⁰ Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.1.

²¹ Regolamento delegato (UE) 2019/2017 della Commissione, dell'11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle lavastoviglie per uso domestico e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1059/2010 della Commissione, GU L 315 del 5.12.2019, pag. 134.

- 3.2 Nel quadro della verifica della conformità, l'organo di controllo testa una lavastoviglie per uso domestico conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono soddisfare le esigenze secondo l'allegato IV numero 2 del regolamento (UE) 2019/2022 nonché l'allegato IX numero 2 del regolamento delegato (UE) 2019/2017.

4 Indicazione del consumo di energia ed etichettatura

- 4.1 L'indicazione delle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia e l'etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno UE e il codice QR, devono essere conformi agli allegati I–IV e VI del regolamento delegato (UE) 2019/2017²². Gli eventuali contrassegni UE e i codici QR già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti.
- 4.2 Le prescrizioni relative alle informazioni da comunicare nei messaggi pubblicitari visivi, nel materiale tecnico-promozionale per la vendita a distanza e la televendita sono disciplinate nell'allegato VII del regolamento delegato (UE) 2019/2017.
- 4.3 Le modalità determinanti in caso di vendita su Internet sono disciplinate nell'allegato VIII del regolamento delegato (UE) 2019/2017.

5 Disposizioni transitorie

- 5.1 Le lavastoviglie per uso domestico che non soddisfano le esigenze valide dal 1° marzo 2021 non possono più essere commercializzate a partire da questa data. Possono essere cedute fino al 31 dicembre 2021.
- 5.2 Le lavastoviglie per uso domestico che non soddisfano le esigenze valide dal 1° marzo 2024 non possono più essere commercializzate a partire da questa data. Possono essere cedute fino al 31 dicembre 2024.
- 5.3 Le lavastoviglie per uso domestico che non soddisfano le esigenze di etichettatura di cui al numero 4 non possono più essere commercializzate a partire dall'entrata in vigore delle nuove etichette. Possono essere cedute fino al 31 dicembre 2021.

²² Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 3.1.

Allegato 1.6
(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

**Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione
e la cessione dei forni elettrici con raccordo alla rete**

N. 2

I forni elettrici di cui al numero 1 possono essere commercializzati e ceduti se soddisfano le esigenze della terza fase di cui all'allegato I numero 1.1 del regolamento (UE) n. 66/2014.

N. 5

Abrogato

Allegato 1.7
(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di cappe da cucina per uso domestico con raccordo alla rete

N. 2.1

- 2.1 Le cappe da cucina per uso domestico di cui al numero 1 possono essere commercializzate e cedute se soddisfano le esigenze della terza fase di cui all'allegato I numero 1.3.1 del regolamento (UE) n. 66/2014²³.

N. 2.2

Abrogato

N. 5

5 Disposizioni transitorie

- 5.1 Le cappe da cucina per uso domestico che non soddisfano le esigenze valide non possono più essere commercializzate e cedute.
- 5.2 Le cappe da cucina per uso domestico che non soddisfano le esigenze di etichettatura di cui al numero 4.2 non possono più essere commercializzate a partire dall'entrata in vigore delle nuove etichette. Gli apparecchi con le precedenti etichette possono essere ceduti da tale data per ancora due anni.

²³ Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.

Allegato 1.8
(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

**Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione
e la cessione degli aspirapolvere con raccordo alla rete**

N. 4 e 5

Abrogati

Allegato I.12
(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di display elettronici

1 Campo d'applicazione

- 1.1 Il presente allegato si applica ai display elettronici di cui all'articolo 1 paragrafo 1 del regolamento (UE) 2019/2021²⁴.
- 1.2 Sono esclusi gli apparecchi di cui all'articolo 1 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2019/2021.
- 1.3 Dalle esigenze secondo l'allegato II lettere A e B sono esclusi gli apparecchi di cui all'articolo 1 paragrafo 3 del regolamento (UE) 2019/2021.
- 1.4 Si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2019/2021.

2 Esigenze per la commercializzazione e la cessione

- 2.1 I display elettronici di cui al numero 1 possono essere commercializzati e ceduti se soddisfano le esigenze di cui all'articolo 3 e all'allegato II del regolamento (UE) 2019/2021²⁵, ad eccezione della lettera D numeri 1–4.

3 Procedura di valutazione della conformità

- 3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche dei display elettronici rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati II e III del regolamento (UE) 2019/2021²⁶ nonché l'allegato IX numero 2 del regolamento delegato (UE) 2019/2013²⁷; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.
- 3.2 Nel quadro della verifica della conformità, l'organo di controllo testa un display elettronico conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono soddisfare le esigenze secondo

²⁴ Regolamento (UE) 2019/2021 della Commissione, dell'1 ottobre 2019, che stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei display elettronici in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, modifica il regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 642/2009 della Commissione, GU L 315 del 5.12.2019, pag. 241.

²⁵ Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.1.

²⁶ Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.1.

²⁷ Regolamento delegato (UE) 2019/2013 della Commissione, dell'11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica dei display elettronici e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 della Commissione, GU L 315 del 5.12.2019, pag. 1.

l'allegato IV numero 1 del regolamento (UE) 2019/2021 nonché l'allegato IX numero 2 del regolamento delegato (UE) 2019/2013.

4 Indicazione del consumo di energia ed etichettatura

- 4.1 L'indicazione delle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia e l'etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno UE e il codice QR, devono essere conformi agli allegati I–IV e VI del regolamento delegato (UE) 2019/2013²⁸. Gli eventuali contrassegni UE e i codici QR già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti.
- 4.2 Le prescrizioni relative alle informazioni da comunicare nei messaggi pubblicitari visivi, nel materiale tecnico-promozionale per la vendita a distanza e la televendita sono disciplinate nell'allegato VII del regolamento delegato (UE) 2019/2013.
- 4.3 Le modalità determinanti in caso di vendita su Internet sono disciplinate nell'allegato VIII del regolamento delegato (UE) 2019/2013.

5 Disposizioni transitorie

- 5.1 I display elettronici che non soddisfano le esigenze valide non possono più essere commercializzati. Possono essere ceduti fino al 31 dicembre 2021.
- 5.2 I display elettronici che non soddisfano le esigenze valide dal 1° marzo 2023 non possono più essere commercializzati a partire da questa data. Possono essere ceduti fino al 31 dicembre 2023.

²⁸ Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 3.1.

Allegato 1.14
(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione degli armadi refrigerati professionali, degli abbattitori, delle unità di condensazione e dei chiller di processo con raccordo alla rete

N. 5

5 Disposizioni transitorie

- 5.1 Gli apparecchi che non soddisfano le esigenze valide non possono più essere commercializzati e ceduti.
- 5.2 Gli apparecchi che non soddisfano le esigenze di etichettatura di cui al numero 4.2 non possono più essere commercializzati a partire dall'entrata in vigore delle nuove etichette. Gli apparecchi con le precedenti etichette possono essere ceduti da tale data per ancora due anni.

Allegato 1.15
(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di scaldacqua e serbatoi di accumulo dell'acqua calda

N. 2.2

Abrogato

N. 5

5 Disposizioni transitorie

- 5.1 Gli scaldacqua e i serbatoi di accumulo dell'acqua calda che non soddisfano le esigenze valide non possono più essere commercializzati e ceduti.
- 5.2 Gli scaldacqua e i serbatoi di accumulo dell'acqua calda che non soddisfano le esigenze di etichettatura di cui al numero 4 lettera b non possono più essere commercializzati a partire dall'entrata in vigore delle nuove etichette. Gli apparecchi con le precedenti etichette possono essere ceduti da tale data per ancora due anni.

Allegato 1.16
(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti

N. 2.2

Abrogato

N. 5

5 Disposizioni transitorie

- 5.1 Gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e gli apparecchi di riscaldamento misti che non soddisfano le esigenze valide non possono più essere commercializzati e ceduti.
- 5.2 Gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e gli apparecchi di riscaldamento misti che non soddisfano le esigenze di etichettatura di cui al numero 4 lettera b non possono più essere commercializzati a partire dall'entrata in vigore delle nuove etichette. Gli apparecchi con le precedenti etichette possono essere ceduti da tale data per ancora due anni.

Allegato 1.17
(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

**Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione
e la cessione di unità di ventilazione**

N. 5

Abrogato

Allegato 1.18
(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

**Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione
e la cessione di apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale**

N. 5

Abrogato

Allegato 1.19
(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido

N. 5

5 Disposizioni transitorie

Gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido che non soddisfano le esigenze valide dal 1° gennaio 2022 non possono più essere commercializzati o ceduti a partire da questa data.

Allegato 1.20
(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di caldaie a combustibile solido

N. 2

2 Esigenze per la commercializzazione e la cessione

Le caldaie a combustibile solido di cui al numero 1 possono essere commercializzate e cedute se soddisfano le esigenze di cui all'articolo 3 e all'allegato II del regolamento (UE) 2015/1189²⁹.

N. 5.1

5.1 Le caldaie a combustibile solido che non soddisfano le esigenze di etichettatura valide non possono più essere commercializzate. Possono essere cedute fino al 30 giugno 2020.

N. 5.3

Abrogato

²⁹ Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.

Allegato 1.21
(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta con raccordo alla rete

1 Campo d'applicazione

- 1.1 Il presente allegato si applica agli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta con raccordo alla rete di cui all'articolo 1 paragrafo 1 del regolamento (UE) 2019/2024³⁰.
- 1.2 Sono esclusi gli apparecchi di cui all'articolo 1 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2019/2024.
- 1.3 Dalle esigenze secondo l'allegato II articoli 1 e 3 lettera k sono esclusi gli apparecchi di cui all'articolo 1 paragrafo 3 del regolamento (UE) 2019/2024.
- 1.4 Si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 e all'allegato I del regolamento (UE) 2019/2024.

2 Esigenze per la commercializzazione e la cessione

- 2.1 Gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta di cui al numero 1, ad eccezione dei frigoriferi per bevande, degli armadi frigorifero da supermercato verticali e combinati e degli armadi congelatori da supermercato verticali e combinati, possono essere commercializzati e ceduti se soddisfano le esigenze di cui all'articolo 3 e all'allegato II numeri 1 lettera a, 2, ad eccezione della lettera d, e 3, ad eccezione della lettera k, del regolamento (UE) 2019/2024³¹.
- 2.2 I frigoriferi per bevande, gli armadi frigorifero da supermercato verticali e combinati e gli armadi congelatori da supermercato verticali e combinati di cui al numero 1 possono essere commercializzati e ceduti se soddisfano le esigenze di cui all'articolo 3 e all'allegato II numeri 1 lettera b, 2, ad eccezione della lettera d, e 3, ad eccezione della lettera k, del regolamento (UE) 2019/2024³².
- 2.3 Dal 1° settembre 2023 gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta di cui al numero 1 possono essere commercializzati e ceduti se soddisfano le esigenze di cui all'articolo 3 e all'allegato II numeri 1 lette-

³⁰ Regolamento (UE) 2019/2024 della Commissione, del 1° ottobre 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, GU. L 315 del 5.12.2019, pag. 313.

³¹ Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.1.

³² Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.1.

ra b, 2, ad eccezione della lettera d, e 3, ad eccezione della lettera k. del regolamento (UE) n. 2019/2024³³.

- 2.4 Dal 1° settembre 2023 i frigoriferi per bevande di cui al numero 1 possono essere commercializzati e ceduti se, oltre a rispettare le esigenze di cui al numero 2.2, il loro indice di efficienza energetica (IEE) conformemente all'allegato III del regolamento (UE) 2019/2024 è inferiore a 50.
- 2.5 Dal 1° settembre 2023 gli armadi frigorifero da supermercato verticali e combinati e gli armadi congelatori da supermercato verticali e combinati di cui al numero 1 possono essere commercializzati e ceduti se, oltre a rispettare le esigenze di cui al numero 2.2, il loro indice di efficienza energetica (IEE) conformemente all'allegato III del regolamento (UE) 2019/2024 è inferiore a 65.

3 Procedura di valutazione della conformità

- 3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche degli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati II e III del regolamento (UE) 2019/2024³⁴ nonché gli allegati II e IV del regolamento delegato (UE) 2019/2018³⁵; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.
- 3.2 Nel quadro della verifica della conformità, l'organo di controllo testa un apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono soddisfare le esigenze secondo l'allegato IV numero 2 del regolamento (UE) 2019/2024 nonché l'allegato IX numero 2 del regolamento delegato (UE) 2019/2018.

4 Indicazione del consumo di energia ed etichettatura

- 4.1 L'indicazione delle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia e l'etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno UE e il codice QR, devono essere conformi agli allegati I–IV e VI del regolamento delegato (UE) 2019/2018³⁶. Gli eventuali contrassegni UE e i codici QR già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti.
- 4.2 Le prescrizioni relative alle informazioni da comunicare nei messaggi pubblicitari visivi, nel materiale tecnico-promozionale per la vendita a distanza e

³³ Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.1.

³⁴ Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.1.

³⁵ Regolamento delegato (UE) 2019/2018 della Commissione, dell'11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta, GU L 315 del 5.12.2019, pag. 155.

³⁶ Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 3.1.

la televendita sono disciplinate nell'allegato VII del regolamento delegato (UE) 2019/2018.

- 4.3 Le modalità determinanti in caso di vendita su Internet sono disciplinate nell'allegato VIII del regolamento delegato (UE) 2019/2018.

5 Disposizioni transitorie

- 5.1 Gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta che non soddisfano le esigenze valide dal 1° marzo 2021 non possono più essere commercializzati a partire da questa data. Possono essere ceduti fino al 31 dicembre 2021.
- 5.2 Gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta che non soddisfano le esigenze valide dal 1° settembre 2023 non possono più essere commercializzati a partire da questa data. Possono essere ceduti fino al 30 giugno 2024.

Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di sorgenti luminose e di unità di alimentazione separate

1 Campo d'applicazione

- 1.1 Il presente allegato si applica alle sorgenti luminose e alle unità di alimentazione separate di cui all'articolo 1 paragrafo 1 del regolamento (UE) 2019/2020³⁷.
- 1.2 Sono esclusi gli apparecchi di cui all'articolo 1 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2019/2020.
- 1.3 Agli apparecchi di cui all'articolo 1 paragrafo 3 del regolamento (UE) 2019/2020 si applicano le esigenze definite nell'allegato II articolo 3 lettera e del regolamento (UE) 2019/2020.
- 1.4 Si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 e all'allegato I del regolamento (UE) 2019/2020.

2 Esigenze per la commercializzazione e la cessione

- 2.1 Le sorgenti luminose e le unità di alimentazione separate di cui al numero 1 possono essere commercializzate e cedute se soddisfano le esigenze di cui agli articoli 3 e 4 e all'allegato II del regolamento (UE) 2019/2020³⁸, ad eccezione del numero 3 lettera b paragrafo 1 lettera n nonché lettera c paragrafo 1 lettera f.

3 Procedura di valutazione della conformità

- 3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche delle sorgenti luminose e delle unità di alimentazione separate rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati II, III e V del regolamento (UE) 2019/2020³⁹ nonché l'allegato II del regolamento delegato (UE) 2019/2015⁴⁰; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.

³⁷ Regolamento (UE) 2019/2020 della Commissione, dell'1 ottobre 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile delle sorgenti luminose e delle unità di alimentazione separate a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 244/2009, (CE) n. 245/2009 e (UE) n. 1194/2012 della Commissione, GU L 315 del 5.12.2019, pag. 209.

³⁸ Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.1.

³⁹ Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.1.

⁴⁰ Regolamento delegato (UE) 2019/2015 della Commissione, dell'11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quan-

- 3.2 Nel quadro della verifica della conformità, l'organo di controllo testa una sorgente luminosa o un'unità di alimentazione separata conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono soddisfare le esigenze secondo l'allegato IV numeri 1 e 2 del regolamento (UE) 2019/2020 nonché l'allegato IX numero 2 del regolamento delegato (UE) 2019/2015.

4 Indicazione del consumo di energia ed etichettatura

- 4.1 L'indicazione delle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia e l'etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno UE e il codice QR, devono essere conformi agli allegati I–IV e VI del regolamento delegato (UE) 2019/2015⁴¹. Gli eventuali contrassegni UE e i codici QR già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti.
- 4.2 Le prescrizioni relative alle informazioni da comunicare nei messaggi pubblicitari visivi, nel materiale tecnico-promozionale per la vendita a distanza e la televendita sono disciplinate nell'allegato VII del regolamento delegato (UE) 2019/2015.
- 4.3 Le modalità determinanti in caso di vendita su Internet sono disciplinate nell'allegato VIII del regolamento delegato (UE) 2019/2015.

5 Disposizioni transitorie

- 5.1 Le sorgenti luminose e le unità di alimentazione separate che non soddisfano le esigenze valide dal 1° settembre 2021 non possono più essere commercializzate a partire da questa data. Possono essere cedute fino al 31 dicembre 2022.
- 5.2 Le sorgenti luminose che non soddisfano le esigenze valide dal 1° settembre 2023 non possono più essere commercializzate a partire da questa data. Possono essere cedute fino al 31 agosto 2025.
- 5.3 Le sorgenti luminose che non soddisfano le esigenze di etichettatura di cui al numero 4 non possono più essere commercializzate a partire dall'entrata in vigore delle nuove etichette. Possono essere cedute fino al 31 dicembre 2022.

to riguarda l'etichettatura energetica delle sorgenti luminose e abroga il regolamento delegato (UE) n. 874/2012 della Commissione, GU L 315 del 5.12.2019, pag. 68.

⁴¹ Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 3.1.

Allegato 2.1
(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio con raccordo alla rete nei modi stand-by e spento

N. 2.2 e 5

Abrogati

Allegato 2.2
(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di alimentatori esterni con raccordo alla rete

1 Campo d'applicazione

- 1.1 Il presente allegato si applica agli alimentatori esterni con raccordo alla rete di cui all'articolo 1 paragrafo 1 del regolamento (UE) 2019/1782⁴².
- 1.2 Sono esclusi gli apparecchi di cui all'articolo 1 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2019/1782.
- 1.3 Si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2019/1782.

2 Esigenze per la commercializzazione e la cessione

Gli alimentatori esterni di cui al numero 1 possono essere commercializzati e ceduti se soddisfano le esigenze di cui all'articolo 3 e all'allegato II del regolamento (UE) 2019/1782⁴³.

3 Procedura di valutazione della conformità

- 3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche degli alimentatori esterni rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi dell'allegato I del regolamento (UE) 2019/1782⁴⁴; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.
- 3.2 Nel quadro della verifica della conformità, l'organo di controllo testa un alimentatore esterno conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono soddisfare le esigenze secondo l'allegato III numero 2 del regolamento (UE) 2019/1782.

⁴² Regolamento (UE) 2019/1782 della Commissione del 1° ottobre 2019 che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile degli alimentatori esterni in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 278/2009 della Commissione, GU L 272 del 25.10.2019, pag. 95.

⁴³ Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.1.

⁴⁴ Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.1.

4 Indicazione del consumo di energia

- 4.1 L'indicazione delle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia e altre informazioni sul prodotto devono essere conformi all'allegato II numero 2 del regolamento (UE) 2019/1782⁴⁵.

5 Disposizioni transitorie

Gli alimentatori esterni che non soddisfano le esigenze valide non possono più essere commercializzati dal 31 dicembre 2020. Possono essere ceduti fino al 31 dicembre 2021.

⁴⁵ Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.1.

Allegato 2.3
(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di computer

1 Campo d'applicazione

- 1.1 Il presente allegato si applica ai computer di cui all'articolo 1 paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 617/2013⁴⁶.
- 1.2 Sono esclusi i gruppi di prodotti di cui all'articolo 1 paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 617/2013.
- 1.3 Si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 e all'allegato I del regolamento (UE) n. 617/2013.

2 Esigenze per la commercializzazione e la cessione

I computer di cui al numero 1 possono essere commercializzati e ceduti se soddisfano le esigenze di cui all'articolo 3 e all'allegato II del regolamento (UE) n. 617/2013⁴⁷ per il tipo di apparecchio corrispondente.

3 Procedura di valutazione della conformità

- 3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche dei computer rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo l'allegato II del regolamento (UE) 617/2013⁴⁸; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.
- 3.2 Nel quadro della verifica della conformità, l'organo di controllo testa un computer conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono soddisfare le esigenze secondo l'allegato III numero 2 paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 617/2013.

⁴⁶ Regolamento (UE) n. 617/2013 della Commissione, del 26 giugno 2013, recante misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di computer e server informatici, GU L 175 del 27.6.2013, pag. 13; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/424, GU L 74 del 18.3.2019, pag. 46.

⁴⁷ Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.1.

⁴⁸ Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.1.

4 Indicazione del consumo di energia

L'indicazione delle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia e altre informazioni sul prodotto devono essere conformi all'allegato II numero 7 del regolamento (UE) n. 617/2013⁴⁹.

⁴⁹ Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.1.

Allegato 2.5
(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

**Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione
e la cessione dei piani cottura per uso domestico con raccordo
alla rete**

N. 2.2 e 5

Abrogati

Allegato 2.7
(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di motori e convertitori di frequenza

1 Campo d'applicazione

- 1.1 Il presente allegato si applica ai motori e ai convertitori di frequenza di cui all'articolo 2 paragrafo 1 del regolamento (UE) 2019/1781⁵⁰.
- 1.2 Dalle esigenze secondo l'allegato I articoli 1 e 2 numeri 1, 2, 5–11 e 13 sono esclusi gli apparecchi di cui all'articolo 2 paragrafi 2 e 3 del regolamento (UE) 2019/1781.
- 1.3 Si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2019/1781.

2 Esigenze per la commercializzazione e la cessione

- 2.1 I motori di cui al numero 1 possono essere commercializzati e ceduti se soddisfano le esigenze di cui all'articolo 4 e all'allegato I numero 1 lettera a del regolamento (UE) 2019/1781⁵¹.
- 2.2 I convertitori di frequenza di cui al numero 1 possono essere commercializzati e ceduti se soddisfano le esigenze di cui all'articolo 4 e all'allegato I numero 3 del regolamento (UE) 2019/1781.
- 2.3 Dal 1° luglio 2023 i motori devono inoltre soddisfare le esigenze definite nell'allegato I numero 1 lettera b del regolamento (UE) 2019/1781.

3 Procedura di valutazione della conformità

- 3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche dei motori e dei convertitori di frequenza rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati I e II del regolamento (UE) 2019/1781⁵²; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.

⁵⁰ Regolamento (UE) 2019/1781 della Commissione dell'1 ottobre 2019 che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile dei motori elettrici e dei variatori di velocità in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 641/2009 della Commissione per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei circolatori senza premistoppa indipendenti e dei circolatori senza premistoppa integrati in prodotti e abroga il regolamento (CE) n. 640/2009 della Commissione, GU L 272 del 25.10.2019, pag. 74.

⁵¹ Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.1.

⁵² Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.1.

- 3.2 Nel quadro della verifica della conformità, l'organo di controllo testa un motore o un convertitore di frequenza conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono soddisfare le esigenze secondo l'allegato III numero 2 del regolamento (UE) 2019/1781.

4 Indicazione del consumo di energia

L'indicazione delle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia e altre informazioni sul prodotto devono essere conformi all'allegato I numeri 2 e 4 del regolamento (UE) 2019/1781⁵³.

5 Disposizioni transitorie

- 5.1 I motori e i convertitori di frequenza che non soddisfano le esigenze valide non possono più essere commercializzati. Possono essere ceduti fino al 30 giugno 2022.
- 5.2 I motori che non soddisfano le esigenze valide dal 1° luglio 2023 non possono più essere commercializzati a partire da questa data. Possono essere ceduti fino al 30 giugno 2024.

⁵³ Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.1.

Allegato 2.8
(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di circolatori senza premistoppa con raccordo alla rete

N. 1.2 nota a piè pagina

- 1.2 Sono esclusi gli apparecchi di cui all'articolo 1 paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 641/2009⁵⁴.

⁵⁴ Regolamento (CE) n. 641/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei circolatori senza premistoppa indipendenti e dei circolatori senza premistoppa integrati in prodotti, GU L 191 del 27.3.2009, pag. 35; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/1781, GU L 272 del 25.10.2019, pag. 74.

Allegato 2.10
(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di trasformatori di potenza

N. 1.2 nota a piè pagina

1.2 Sono esclusi i trasformatori di potenza di cui all'articolo 1 paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 548/2014⁵⁵.

⁵⁵ Regolamento (UE) n. 548/2014 della Commissione, del 21 maggio 2014, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i trasformatori di potenza piccoli, medi e grandi, GU L 152 del 22.05.2014, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/1783, GU L 272 del 25.10.2019, pag. 107.

Allegato 2.11
(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di prodotti di riscaldamento dell'aria, prodotti di raffrescamento, chiller di processo ad alta temperatura e ventilconvettori

1 Campo d'applicazione

- 1.1 Il presente allegato si applica ai prodotti di riscaldamento dell'aria, ai prodotti di raffrescamento, ai chiller di processo ad alta temperatura e ai ventilconvettori di cui all'articolo 1 paragrafo 1 del regolamento (UE) 2016/2281⁵⁶.
- 1.2 Sono esclusi gli apparecchi che soddisfano almeno uno dei criteri di cui all'articolo 1 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2016/2281.
- 1.3 Si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 e all'allegato I del regolamento (UE) 2016/2281.

2 Esigenze per la commercializzazione e la cessione

Gli apparecchi di cui al numero 1 possono essere commercializzati e ceduti se soddisfano le esigenze di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2016/2281⁵⁷.

3 Procedura di valutazione della conformità

- 3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche degli apparecchi rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati II e III del regolamento (UE) 2016/2281⁵⁸; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.
- 3.2 Nel quadro della verifica della conformità, l'organo di controllo testa un apparecchio conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero

⁵⁶ Regolamento (UE) 2016/2281 della Commissione, del 30 novembre 2016, che attua la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia, per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti di riscaldamento dell'aria, dei prodotti di raffrescamento, dei chiller di processo ad alta temperatura e dei ventilconvettori, versione della GU L 346 del 20.12.2016, pag. 1.

⁵⁷ Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.1.

⁵⁸ Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.1.

3.1; i valori misurati devono soddisfare le esigenze secondo l'allegato IV numero 2 del regolamento (UE) 2016/2281.

4 Indicazione del consumo di energia

- 4.1 L'indicazione delle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia e altre informazioni sul prodotto devono essere conformi all'allegato II numero 5 del regolamento (UE) 2016/2281⁵⁹.

5 Disposizioni transitorie

- 5.1 I prodotti di riscaldamento dell'aria, i prodotti di raffrescamento, i chiller di processo ad alta temperatura e i ventilconvettori che non soddisfano le esigenze valide non possono più essere commercializzati. Possono essere ceduti fino al 31 dicembre 2021.

⁵⁹ Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.1.

Allegato 2.12
(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di server e prodotti di archiviazione dati

1 Campo d'applicazione

- 1.1 Il presente allegato si applica ai server e ai prodotti di archiviazione dati online di cui all'articolo 1 capoverso 1 del regolamento (UE) 2019/424⁶⁰.
- 1.2 Sono esclusi gli apparecchi di cui all'articolo 1 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2019/424.
- 1.3 Si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 e all'allegato I del regolamento (UE) 2019/424.

2 Esigenze per la commercializzazione e la cessione

- 2.1 I server e i prodotti di archiviazione dati online di cui al numero 1 possono essere commercializzati e ceduti se soddisfano le esigenze di cui all'articolo 3 e all'allegato II del regolamento (UE) 2019/424⁶¹ per il tipo di apparecchio corrispondente.
- 2.2 Dal 1° marzo 2021 devono inoltre essere soddisfatte le esigenze definite nell'allegato II numero 1.2.3 del regolamento (UE) 2019/424.
- 2.3 Dal 1° gennaio 2023, invece delle esigenze di cui all'allegato II numero 1.1.1 del regolamento (UE) 2019/424, devono essere soddisfatte le esigenze di cui all'allegato II numero 1.1.2 del regolamento (UE) 2019/424.

3 Procedura di valutazione della conformità

- 3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche dei server e dei prodotti di archiviazione dati online rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati II e III del regolamento (UE) 2019/424⁶²; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.
- 3.2 Nel quadro della verifica della conformità, l'organo di controllo testa un server o un prodotto di archiviazione dati online conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono soddisfa-

60 Regolamento (UE) 2019/424 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile di server e prodotti di archiviazione dati a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) n. 617/2013, versione della GU L 74 del 26.6.2019, pag. 46.

61 Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.1.

62 Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.1.

re le esigenze secondo l'allegato III numero 2 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2019/424.

4 Indicazione del consumo di energia

L'indicazione delle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia e altre informazioni sul prodotto devono essere conformi all'allegato II numero 3 del regolamento (UE) 2019/424⁶³.

5 Disposizioni transitorie

- 5.1 I server e i prodotti di archiviazione dati online che non soddisfano le esigenze valide non possono più essere commercializzati a partire dal 31 dicembre 2020. Possono essere ceduti fino al 31 dicembre 2021.
- 5.2 I server e i prodotti di archiviazione dati online che non soddisfano le esigenze valide dal 1° marzo 2021 non possono più essere commercializzati a partire da questa data. Possono essere ceduti fino al 31 dicembre 2021.
- 5.3 I server e i prodotti di archiviazione dati online che non soddisfano le esigenze valide dal 1° gennaio 2023 non possono più essere commercializzati a partire da questa data. Possono essere ceduti fino al 31 dicembre 2023.

⁶³ Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.1.

Allegato 2.13
(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di apparecchiature di saldatura

1 Campo d'applicazione

- 1.1 Il presente allegato si applica alle apparecchiature di saldatura di cui all'articolo 1 paragrafi 1 e 2 del regolamento (UE) 2019/1784⁶⁴.
- 1.2 Sono esclusi gli apparecchi di cui all'articolo 1 paragrafo 3 del regolamento (UE) 2019/1784.
- 1.3 Si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 e all'allegato I del regolamento (UE) 2019/1784.

2 Esigenze per la commercializzazione e la cessione

- 2.1 Le apparecchiature di saldatura di cui al numero 1 possono essere commercializzate e cedute se soddisfano le esigenze di cui all'articolo 3 e all'allegato II numeri 2, ad eccezione della lettera e, e 3 del regolamento (UE) 2019/1784⁶⁵ per il tipo di apparecchio corrispondente.
- 2.2 Dal 1° gennaio 2023 devono inoltre essere soddisfatte le esigenze definite nell'allegato II numero 1 del regolamento (UE) 2019/1784.

3 Procedura di valutazione della conformità

- 3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche delle apparecchiature di saldatura rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati II e III del regolamento (UE) 2019/1784⁶⁶; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.
- 3.2 Nel quadro della verifica della conformità, l'organo di controllo testa un'apparecchiatura di saldatura conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono soddisfare le esigenze secondo l'allegato IV numero 2 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2019/1784.

⁶⁴ Regolamento (UE) 2019/1784 della Commissione dell'1 ottobre 2019 che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile delle apparecchiature di saldatura conformemente alla direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 272 del 25.10.2019, pag. 121.

⁶⁵ Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.1.

⁶⁶ Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.1.

4 Indicazione del consumo di energia

L'indicazione delle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia e altre informazioni sul prodotto devono essere conformi all'allegato II numero 3 del regolamento (UE) 2019/1784⁶⁷.

5 Disposizioni transitorie

- 5.1 Le apparecchiature di saldatura che non soddisfano le esigenze valide non possono più essere commercializzate. Possono essere cedute fino al 31 dicembre 2021.
- 5.2 Le apparecchiature di saldatura che non soddisfano le esigenze valide dal 1° gennaio 2023 non possono più essere commercializzate a partire da questa data. Possono essere cedute fino al 31 dicembre 2023.

⁶⁷ Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.1.

Allegato 3.2
(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

**Indicazione del consumo di energia e di altre caratteristiche
delle macchine da caffè per uso domestico con raccordo alla rete**

N. 4

Abrogato

